

Comune di Sestola (Mo)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di 1a convocazione. Seduta pubblica

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di febbraio

alle ore 19.00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presenti/Assenti
1. MARCO BONUCCHI	P
2. FABIO MAGNANI	P
3. DALLE NOGARE DAVIDE	A
4. BOSELLI MARTINA	P
5. VALENTINI CATERINA	A
6. SCORCIONI GIUSEPPINA	P
7. MORENA TINTORRI	P
8. MARISA BURCHI	P
9. POGGIOLI MASSIMO	A
10. TINTORRI ANNIBALE	P
11. BALBONI RICCARDO	A

Assiste il Vice Segretario Comunale Sig.a Berti Monica il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti MARCO BONUCCHI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 8 dell'ordine del giorno.

Il Consiglio Comunale

VISTI gli art. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria,

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 01 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014); che prevede che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 3,3 per mille, l'aggiuntivo 0,8 deve essere utilizzato per finanziare detrazioni TASI per abitazione principale ed assimilati;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO delle stime del gettito IMU per l'anno 2018;

Ritenuto opportuno confermare, per l'anno 2018, le aliquote dell'imposta municipale propria IMU come di seguito riportato:

<u>5 per mille</u>	Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 E A/9, e relative pertinenze.
<u>10,6 per mille</u>	ALIQUOTA ORDINARIA Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle aventi aliquote differenziate espressamente indicate nel presente atto.
<u>8,2 per mille</u>	ALIQUOTA AGEVOLATA Fabbricati classificati in categoria D esclusi i D5.

<u>7,6 per mille</u>	<p>ALIQUOTA AGEVOLATA</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi in comodato o uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado purché destinato a loro abitazione principale.</p>
-----------------------------	--

Ritenuto opportuno riconoscere alle abitazioni di nuova costruzione con attestato di classificazione energetica (ACE) con un indice di prestazione energetica di classe A un' aliquota agevolata del 7,6 per mille;

Ritenuto opportuno riconoscere alle abitazioni oggetto di ristrutturazione edilizia con attestato di classificazione energetica (ACE) con un indice di prestazione energetica di classe A e B un' aliquota agevolata del 7,6 per mille;

Visti gli intereventi dei consiglieri conservati agli atti su supporto informatico;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario Monica Dott.ssa Berti;

Con voti favorevoli 6 e contrari 1 (Tintorri Annibale);

DELIBERA

- 1) Di determinare le seguenti aliquote per l' applicazione dell' Imposta Municipale Propria anno 2018;

<u>5 per mille</u>	Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 E A/9, e relative pertinenze.
<u>10,6 per mille</u>	<p>ALIQUOTA ORDINARIA</p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle aventi aliquote differenziate espressamente indicate nel presente atto.</p>
<u>8,2 per mille</u>	<p>ALIQUOTA AGEVOLATA</p> <p>Fabbricati classificati in categoria D esclusi i D5.</p>
<u>7,6 per mille</u>	<p>ALIQUOTA AGEVOLATA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi in comodato o uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado purché destinato a loro abitazione principale. - abitazioni di nuova costruzione con attestato di classificazione energetica (ACE) con un indice di prestazione energetica di classe A - abitazioni oggetto di ristrutturazione edilizia con attestato di classificazione energetica (ACE) con un indice di prestazione energetica di classe A e B

- 2) Per le unità immobiliari appartenenti alla categoria A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per le quali continua ad applicarsi l' imposta, si detraggono, fino a concorrenze del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell' anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

E' prevista la detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

E' altresì previsto l'importo massimo della detrazione nell'ammontare di € 600,00, quanto a € 200,00 per detrazione abitazione principale ed € 400,00 per detrazione per figli di età non superiore a 26 anni.

- 3) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2018.
- 4) Di inviare la presente deliberazione tariffaria al ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
MARCO BONUCCHI

Il Vice Segretario Comunale
Berti Monica